

ni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate"; (1)

3°). di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire l'operazione di cui sopra, con espresa facoltà di firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere l'operazione anzidetta.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella seduta odierna, approva.

(1) alla presente pagina, riga 9<sup>a</sup>, va inserita la voce "d): "spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;" postilla approvata.

1. Cooperativa edilizia nazionale